



# COMUNE DI BUSANO

PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 43 del 13/12/2024**

### OGGETTO:

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **TREDICI**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA** ed in sessione **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Video Conf.
VASSALLO Carlo – Sindaco	Sì	
MARCHETTO Federica – Vice Sindaco	Sì	
FREILONE Stefano Antonio – Assessore	Sì	
CORBO Antonella – Consigliere	Sì	
POMATTO Ornella Margherita – Consigliere	Sì	
BERTINO Giandomenico – Consigliere	Sì	
TOMAINO Roberto – Consigliere	Sì	
POMATTO Edoardo – Consigliere	Sì	
PERARDI Gilio – Consigliere	Sì	
PERARDI Secondino – Consigliere	Sì	
POMATTO Marina-Renata-Grazia – Consigliere	Sì	
Totale presenti	11	
Totale assenti	0	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signora **GRAZIANI Dr.ssa Graziana Ausilia**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **VASSALLO Carlo** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il D.Lgs. 28/9/1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF, con decorrenza 1999;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. 23/12/2006, n. 296, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).", per effetto del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, c. 142 e seguenti, della L. n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

Atteso che in base alla citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale, di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare sul sito, individuato dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 31 maggio 2002 (Cfr. G.U. n. 130 del 5/6/2002);

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148 che consente ai Comuni di poter aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF a partire dal 1/1/2012, senza alcuni limiti annuali, ma entro la percentuale del 0,8% massimo;

Rilevato che la determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale e le relative esenzioni per il 2025 sono di competenza consiliare (cfr. art. 1 c. 156 L. 296/2006);

Richiamato l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui era stata introdotta, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, per gli anni 2016 e 2017 poi prorogata per l'anno 2018, terminata a partire dall'anno 2019 con l'approvazione della Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30.12.2018 (G.U. 302 del 31/12/2018) che ha consentito nuovamente di fatto ai comuni dal 2019 l'utilizzo della leva tributaria;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2 del 28/03/2007, esecutiva, di istituzione della addizionale comunale all'IRPEF e di approvazione del regolamento e di determinazione dell'aliquota del 0,2% per l'anno 2007, senza applicazione di esenzioni;
- la propria deliberazione n. 12 del 26/04/2012, esecutiva, di approvazione dell'aliquota del 0,4% per l'anno 2012, senza applicazione di esenzioni;
- la propria deliberazione n. 36 del 29/12/2017, esecutiva, di conferma dell'aliquota del 0,4% per l'anno 2018, senza applicazione di esenzioni;
- la propria deliberazione n. 9 del 01/03/2019, esecutiva, di conferma dell'aliquota del 0,4% per l'anno 2019 senza applicazione di esenzioni;
- la propria deliberazione n. 6 del 22/03/2021, esecutiva, di conferma dell'aliquota del 0,4% per l'anno 2021 senza applicazione di esenzioni;
- la propria deliberazione n. 10 del 20/04/2022, esecutiva, di conferma dell'aliquota del 0,4% per

l'anno 2022 senza applicazione di esenzioni;

– la propria deliberazione n. 9 del 21/04/2023, esecutiva, di conferma dell'aliquota del 0,4% per l'anno 2023 senza applicazione di esenzioni;

Considerato che la legge 30/12/2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha ridefinito aliquote e scaglioni, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono cambiate le modalità di calcolo dell'IRPEF, ma che il Comune di Busano non adotta un'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF a scaglioni;

Considerato altresì che l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 30/12/2023 n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi) ha introdotto rilevanti novità in materia di IRPEF, con effetti limitati al periodo d'imposta 2024, disponendo l'applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito per il calcolo dell'Irpef;

Richiamato il comma 3 dell'art. 3 del succitato Decreto n. 216/2023, il quale prevedeva che i Comuni, per l'anno 2024, modificavano, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale entro il 15 aprile 2024, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF;

Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 15/03/2024, esecutiva, di approvazione dell'aliquota unica del 0,50% per l'anno 2024, senza applicazione di esenzioni;

Dato atto che il Comune di Busano nell'anno 2024 non ha adottato un'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF a scaglioni;

Evidenziato che con la Legge di Bilancio 2025, in corso di approvazione, si vuole rendere strutturali tali modifiche intervenendo sui relativi articoli del TUIR;

Con il disegno di legge di bilancio 2025 (art. 99) si dispone che:

– i comuni modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025 – in deroga alle disposizioni relative al termine di approvazione del bilancio di previsione contenute nell'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e nell'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000 – gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Resta, ovviamente, ferma la facoltà per gli stessi enti di approvare un'aliquota unica.

– nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali i comuni possono determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1986 (TUIR), vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per l'anno 2025 tale adempimento deve essere svolto entro il 15 aprile 2025, mentre per i successivi anni 2026 e 2027 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169 primo periodo della legge n. 296 del 2006.

– nell'ipotesi in cui i comuni non adottino entro i termini fissati dalla legge statale la delibera modificativa degli scaglioni e delle aliquote, o la stessa non venga trasmessa entro il termine del 20 dicembre dell'anno di riferimento – previsto dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze – l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento;

Ritenuto al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2025 l'aliquota allo 0,50%, senza applicazione di esenzione;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge il cui esito è il seguente: voti favorevoli n.11, astenuti 0 contrari n. 0 su 11 presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. Di confermare per l'anno 2025 l'addizionale comunale all'IRPEF allo 0,50% senza applicazione di esenzioni e scaglioni;
2. Di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del D. Lgs.vo 28/9/1998 n. 360 e s.m.i., concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, ed al regolamento comunale della addizionale stessa, composto da n. 5 articoli ed approvato con propria deliberazione n. 2 del 28.03.2007, esecutiva;
3. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011, così come modificato dagli art. 15 e 15 bis del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in Legge 28.06.2019, n. 58, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360;
4. Di dare atto che l'addizionale comunale IRPEF ha efficacia solo a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità di cui al D.M. 31 maggio 2002.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune.
6. Successivamente, attesa l'urgenza di adottare gli atti conseguenti volti all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n.11 contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi nei modi e forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
( VASSALLO Carlo )

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( GRAZIANI Dr.ssa Graziana Ausilia )

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32,comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

Busano 20/12/2024

L'ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE  
( DANZERO Maria Rita )

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È divenuta esecutiva in data perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  
X È dichiarata immediatamente eseguibile

Busano, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( GRAZIANI Dr.ssa Graziana Ausilia )

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00

PARERE CONTABILE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00

PARERE TECNICO: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO